



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TRA I COMUNI DI LAVAGNO E RONCO ALL'ADIGE

**CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI
PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO
MICRONIDO COMUNALE
Í IL CILIEGIO IN FIOREÍ
PER NOVE (9) ANNI EDUCATIVI**

INDICE

articolo 1- oggetto e finalità della concessione	3
articolo 2 - sede del servizio	3
articolo 3 - durata della concessione	4
articolo 4 . modalità tecnico organizzative del servizio	4
articolo 5 - tipologia del servizio richiesto	5
articolo 6 - altre tipologie di servizi aggiuntivi/migliorativi	6
articolo 7 - modalità di ammissione e frequenza dei bambini	7
articolo 8 - condizioni economiche	7
articolo 9 - valore della concessione	7
articolo 10 - forme di finanziamento	7
articolo 11 - requisiti dei partecipanti alla gara.....	8
articolo 12 - avvalimento	8
articolo 13 - scelta del concessionario.....	8
articolo 14 - aggiudicazione-disposizioni antimafia.....	9
articolo 15 - modalità di esecuzione del servizio	9
articolo 16 - personale	10
articolo 17 - responsabilità e assicurazioni	11
articolo 18 - oneri del concessionario inerenti il servizio	11
articolo 19 - oneri a carico dell'amministrazione concedente.....	12
articolo 20 - utilizzo della struttura.....	13
articolo 21 - servizio di pulizia e riordino dei locali.....	13
articolo 22 - inadempimenti	13
articolo 23 - penalità	14
articolo 24 - deposito cauzionale - stipula contratto.....	14
articolo 25 - subconcessione.....	14
articolo 26 - spese contrattuali	14
articolo 27 - norme di rinvio.....	14
articolo 28 - elezione del domicilio	15
articolo 29 - controversie.....	15
articolo 30 - norma di salvaguardia	15
articolo 31 - tutela della privacy.....	15

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ DELLA CONCESSIONE

La Concessione riguarda il servizio di gestione del Micronido Comunale avente sede nel fabbricato sito in Via Quarto n. 3, ed identificato al N.C.E.U. foglio 8 particella 846 sub 1, nel Comune di Lavagno secondo quanto disposto dal vigente Regolamento Micronido comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 31/07/2017.

Il servizio è da intendersi riferito alla gestione integrale del Micronido così come previsto dal citato Regolamento comunale . con un numero massimo di 24 utenti . ed in particolare:

- alle attività educative e socio-pedagogiche;
- alla preparazione e distribuzione pasti, inclusi gli approvvigionamenti necessari;
- all'assistenza e alla vigilanza;
- alla cura dell'igiene personale, compresa la fornitura dei pannolini;
- alla manutenzione ordinaria e pulizia locali, compreso il pagamento di tutte le utenze a rete;
- alla gestione amministrativa e alla riscossione delle rette;
- altri servizi minori correlati.

La gestione prevede l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività pedagogica-educativa-didattica ed assistenziale, nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia, la fornitura del materiale di consumo e necessario a svolgere l'attività dell'intero servizio, la fornitura di derrate e la preparazione dei pasti e somministrazione nel rispetto delle normative di settore, il servizio di custodia e pulizia dei locali, di lavanderia e stireria, di gestione e manutenzione ordinaria degli spazi interni ed esterni e del verde.

La concessione è finalizzata all'organizzazione, gestione ed amministrazione del servizio di Micronido comunale nel rispetto delle finalità, degli standard e dei criteri di funzionamento del servizio, definiti dalla normativa regionale, dalle leggi di settore vigenti e future, dal presente capitolato e dal progetto educativo, organizzativo e gestionale presentato in sede di gara.

Il Concessionario dovrà garantire per conto dell'Amministrazione Comunale, ma in nome proprio e a proprio rischio, la gestione educativa, il personale e le forniture necessarie al completo ed efficace funzionamento del servizio, la manutenzione ordinaria dello stabile, la gestione amministrativa in ordine all'introito, a propria cura, rischio e spese, del costo del servizio dovuto da parte delle famiglie dei fruitori.

La presente procedura viene espletata nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto trattasi di affidamento della gestione in regime di concessione del Servizio Micronido Comunale, e secondo quanto stabilito nel presente capitolato speciale d'appalto, impegnando il Concessionario ad eseguire quanto in questi riportato, nonché quanto previsto da norme e regolamenti, anche se non espressamente citati, ma disciplinanti il servizio e la materia.

La gestione del Micronido dovrà offrire i seguenti servizi minimi:

1. Servizio educativo - didattico per l'intero arco di apertura del nido rivolto a tutti i bambini frequentanti il nido;
2. Servizio educativo - didattico individuale per tutto l'arco di apertura del nido in presenza di bambini disabili di età compresa fra dodici e trentasei mesi;
3. Servizio di vigilanza e assistenza nonché di cura igienica del minore e degli ambienti fisici adibiti al Micronido;
4. Servizio di refezione comprendente l'acquisto delle derrate alimentari, la preparazione dei pasti (colazione, pranzo, merenda), la somministrazione dei pasti ed il riassetto degli ambienti, alle condizioni tutte stabilite nel presente capitolato.

La struttura potrà ospitare, nei termini stabiliti all'art. 6, anche altre tipologie di servizi per l'infanzia, fermo restando che la progettazione e il dimensionamento degli ambienti, nonché la organizzazione delle rispettive attività, secondo una scansione oraria programmata, dovranno garantire la funzionalità dei diversi servizi e il rispetto della normativa vigente.

Art. 2 - SEDE DEL SERVIZIO

Il Micronido è ubicato in Lavagno alla Via Quarto n. 3, presso uno stabile di proprietà comunale, come da planimetria in atti, identificato al N.C.E.U. foglio 8 particella 846 sub 1.

Il valore della concessione è stato, pertanto, quantificato, in base alla ricettività massima consentita dalla vigente normativa e del vigente regolamento comunale con previsione di massimo 24 bambini, dai 12 mesi ai 24 mesi suddivisi in due sezioni.

L'edificio viene concesso in comodato d'uso per l'intera durata dell'appalto ed il Concessionario non corrisponderà alcun canone per detto utilizzo.

Art. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha la durata di nove anni educativi, con decorrenza dalla firma del contratto ovvero dalla data di esecuzione anticipata della prestazione, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016.

Pertanto, allorché ne ricorrano le condizioni, il concessionario è tenuto a procedere, a pena di decadenza dall'aggiudicazione e fatta salva l'azione in danno, su formale disposizione del R.U.P., previa redazione di apposito verbale di avvio, all'esecuzione anticipata della prestazione, nelle more della stipulazione del contratto.

Il contratto perviene a scadenza senza necessità di preavviso e senza possibilità di proroga tacita. Qualora richiesto dall'Amministrazione Concedente e previa adozione di atto formale, il Concessionario, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente, è tenuto alla prosecuzione del servizio alle stesse condizioni tecniche ed economiche, e comunque nei limiti di un anno educativo, al fine di salvaguardare l'esigenza della continuità educativa degli utenti.

L'Amministrazione comunale, inoltre, potrà risolvere anticipatamente il contratto in caso di inadempienze.

Al termine del rapporto contrattuale, il Concessionario si obbliga alla restituzione della struttura.

Gli eventuali danni causati all'immobile, ad eventuali impianti se presenti, ad esclusione di quelli causati dall'usura e/o vetustà, saranno a carico del Concessionario, se la responsabilità dell'accaduto è addebitabile allo stesso per incuria o colpa grave dei suoi operatori.

Art. 4 - MODALITA' TECNICO ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO

Il Concessionario è tenuto ad attivare il servizio di Micronido nel rispetto degli standard organizzativo funzionali previsti nel capitolato speciale di appalto, nel Regolamento Micro Asilo Nido approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 31.07.2017, come da L.R. 23 aprile 1990 n. 32 disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi+ e nella proposta integrativa a cui si autovincola in sede di affidamento.

Il servizio dovrà essere organizzato in modo da rispondere efficacemente alle esigenze di educazione e cura dei bambini e, nel contempo, aiutare le famiglie a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro.

Il concessionario dovrà provvedere alla gestione del servizio in conformità al progetto da esso stesso elaborato e presentato in sede di partecipazione alla gara ed è tenuto ad armonizzare la propria attività con tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali.

La capacità ricettiva del Micronido di proprietà dell'Amministrazione comunale, sito in Via Quarto n. 3, è complessivamente pari a ventiquattro (24) posti da destinare a bambini/bambine di età compresa tra dodici e trentasei mesi, nel rispetto degli standard e dei criteri di funzionamento del servizio definiti dalle leggi di settore, dalla normativa regionale vigente e da eventuali disposizioni disciplinanti il servizio e la materia, anche se non espressamente richiamate o che potrebbero essere al riguardo emanate.

Il numero di utenti sopra indicato (n. 24 bambini/bambine di età compresa tra i 12 (dodici) mesi e 36 (trentasei) mesi, (salvo eventuali deroghe di cui all'art. 4. Ammissioni del Regolamento Micro Asilo Nido Comunale), tenuto conto delle richieste di iscrizione pervenute (nell'anno educativo di riferimento, delle richieste degli anni precedenti e delle fasce d'età dei richiedenti, viene così suddiviso come da articolo 5 (Capienza e sezioni) del citato Regolamento Comunale.

L'organizzazione sopra riportata ha costituito per la stazione appaltante il quadro di riferimento per il calcolo dei costi di gestione considerati ai fini della determinazione della base d'asta, così come costituisce quadro di riferimento per la predisposizione da parte del concorrente del progetto

tecnico da proporre in sede di gara. Resta fermo che nel corso della gestione, l'organizzazione dei gruppi di bambini per fasce d'età nelle sezioni sarà determinata dalla qualità e quantità delle iscrizioni nonché dalle indicazioni che in tal senso saranno eventualmente fornite dall'Amministrazione comunale, le quali avranno per il Concessionario natura prescrittiva, per quanto frutto di scelte condivise.

Il rapporto numerico tra educatori e bambini iscritti deve essere conforme a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale giusta deliberazione della Regione Veneto n. 84 del 16.01.2007 . (Allegato A).

Il Concessionario dovrà garantire il diritto all'inserimento e all'integrazione dei bambini diversamente abili, secondo quanto previsto dall'art. 12 comma 5 della Legge n. 104/1992 per i quali, anche in collaborazione con i servizi competenti dell'A.S.L., dovranno essere definiti progetti educativi specifici.

Il Concessionario dovrà garantire la gestione educativa e sociale del Micronido del Comune di Lavagno e, in linea generale, dovranno essere assicurate le prestazioni che consentano il perseguimento delle seguenti finalità:

- a. concorso con le famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei figli e nelle scelte educative;
- b. cura dei bambini che richieda un affidamento quotidiano e continuativo (superiore a cinque ore per giornata) a figure professionali, diverse da quelle parentali, in un contesto esterno a quello familiare;
- c. stimolazione allo sviluppo e socializzazione dei bambini, a tutela del loro benessere psicofisico e per lo sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali.

L'organizzazione del servizio deve essere improntata ai criteri di efficacia ed efficienza e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti, a qualsiasi titolo, il servizio, da considerarsi fruitore di pubblico servizio.

Art. 5 - TIPOLOGIA DEL SERVIZIO RICHIESTO

Il quadro prestazionale minimo, pertanto oggetto di miglioramento ed integrazione in fase di proposta di concessione da parte del concorrente Concessionario, è la gestione delle attività di seguito indicate:

1. Attività Educativa mediante le seguenti prestazioni di servizio: programmazione, osservazione, progettazione, organizzazione, verifica, valutazione, documentazione, coordinamento e gestione dei servizi di Micronido Comunale da realizzarsi con personale all'uopo qualificato, in un rapporto costante e organico con i bambini e le famiglie, in collegamento con le altre istituzioni sociali e scolastiche, in particolare con la Scuola d'Infanzia;
2. Attività d'igiene e cura dei bambini e fornitura di quanto all'uopo necessario (pannolini, materiale igienico di uso personale);
3. Attività di cura e vigilanza di tutti gli ambienti dei servizi di Micronido da svolgersi con personale all'uopo preposto;
4. Forniture e somministrazione dei pasti: il concessionario dovrà provvedere all'acquisizione del servizio pasti. L'HACCP della preparazione sarà a completo carico del servizio di preparazione, ad esclusione della procedura di porzionatura e scodellamento che sarà a carico del concessionario ed il pasto si qualificherà come trasportato. (L'acquisizione dei pasti intesi come piccola colazione mattutina, pranzo e merenda saranno a carico del concessionario); L'intero processo relativo alla refezione sarà a completo carico del CONCESSIONARIO e dovrà rispettare le tabelle dietetiche autorizzate dall'ASL. In particolare dovrà essere assicurato l'impiego di prodotti di prima qualità ed il più largo uso di prodotti biologici.

Il CONCESSIONARIO ha l'obbligo di fornire diete speciali a bambini con accertate allergie alimentari, su prescrizione del pediatra di base e alimentazione differenziata nel rispetto della cultura di appartenenza.

5. Fornitura di acqua minerale naturale non addizionata;
6. Fornitura di materiali necessari per l'accoglienza, le attività socio educative e di formazione e le attività di igiene e vigilanza nonché per le attività ludiche;

7. Fornitura della biancheria necessaria per l'espletamento delle diverse funzioni ed attività inerenti il Micronido comunale (copri materassi, lenzuola, federe, coperte, tovaglie e quant'altro non faccia parte del corredo personale del bambino, etc.);
 8. Approntamento Micronido, riassetto igienico complessivo di tutti gli ambienti fisici dell'immobile adibito a Micronido, delle aree esterne, cortili e giardino, lavaggio dell'utensileria, degli arredi, delle attrezzature specifiche, delle attrezzature di uso generale e di quant'altro utilizzato per l'erogazione dei servizi oggetto dell'appalto seppur non espressamente specificato nel presente capitolato, nel rispetto delle norme di tutela igienico-sanitarie. Nelle attività di riassetto e di lavaggio è compresa anche la fornitura del materiale occorrente per il riassetto e il lavaggio predetti (detersivi, disincrostanti, disinfettanti, igienizzanti ecc.);
 9. Raccolta differenziata dei rifiuti e smaltimento negli appositi cassonetti;
 10. Fornitura delle stoviglie, per la preparazione e consumazione dei pasti nonché del tovagliato;
 11. Fornitura dell'arredo della struttura con attrezzature idonee al corretto svolgimento del servizio;
 12. Manutenzione ordinaria dell' immobile adibito (spazi interni ed esterni) al Micronido, degli impianti, degli arredi, delle attrezzature specifiche e delle attrezzature di uso generale comprese quelle prese in carico dal Comune;
 13. Presa in carico dell'immobile adibito al Micro Nido, messo a disposizione dall'Amministrazione Contraente con obbligo della ditta aggiudicataria di averne cura, rispettandone i locali, ed eventuali attrezzature se presenti, ed integrando gli stessi qualora non sufficienti per il corretto ed adeguato espletamento del Servizio di Micronido;
 14. Gestione amministrativa e riscossione delle tariffe mensili;
 15. Attività/servizi integrativi o aggiuntivi realizzabili in modo autonomo dal Concessionario, inseriti e previsti nella proposta progettuale specificandone l'orario, le aperture, gli spazi, i target di riferimento ecc.), come previsto al successivo articolo 6.
- Oltre all'attività diretta coi bambini, il personale dovrà effettuare incontri costanti per la programmazione, la documentazione e la verifica con il team di lavoro; incontri di gruppo e generali, iniziative varie coi genitori nonché incontri individuali con le famiglie.
- Quanto non espressamente menzionato nel presente capitolato è a carico della ditta aggiudicataria.

Art. 6 - ALTRE TIPOLOGIE DI SERVIZI AGGIUNTIVI/MIGLIORATIVI

Il concorrente dovrà indicare, nell'ambito dell'offerta progettuale, le tipologie d'offerta di servizi socio educativi, integrativi o aggiuntivi, per la prima infanzia nel rispetto dei requisiti minimi strutturali previsti dalla normativa regionale, con riferimento a titolo esemplificativo alle seguenti fattispecie:

- servizio di nido estivo, da attuarsi durante il mese di agosto;
- servizio pre e post- nido, cioè prolungamento dell'orario giornaliero; servizi da programmare ed effettuare nei tempi di sospensione dell'attività ordinaria (centro ludico, ludoteca, servizi socio-educativi innovativi e sperimentali per la prima infanzia, servizi educativi per il tempo libero, ecc.).

Oltre alle suddette tipologie di servizi aggiuntivi, il concorrente potrà prevedere la realizzazione di ulteriori offerte migliorative, a condizione che le stesse non pregiudichino lo svolgimento e la qualità dell'offerta del servizio di asilo nido.

I servizi aggiuntivi di cui sopra potranno essere previsti ed attuati, previa comunicazione e nulla osta dell'Amministrazione Comunale, nei tempi di sospensione dell'attività regolare prevista per il servizio di Micronido.

La quota di frequenza degli eventuali servizi aggiuntivi, a totale carico dell'utenza, verrà riscossa direttamente dal Concessionario; le quote da applicare ai vari servizi aggiuntivi dovranno essere programmate e definite in sede di offerta. Il Concessionario comunicherà all'Amministrazione il numero e gli elenchi degli iscritti agli eventuali servizi aggiuntivi organizzati.

Per lo svolgimento delle attività, la ditta aggiudicataria potrà usufruire pienamente della struttura e di tutte gli impianti in essa contenute sotto la propria responsabilità, nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato per quanto attiene il servizio di asilo nido comunale.

Ulteriori esigenze di arredo o di materiale, necessari per la corretta erogazione dei servizi aggiuntivi, saranno a carico del Concessionario che, anche per lo svolgimento di tali servizi, terrà indenne l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per eventuali danni causati a persone e/o cose

ovvero subiti dagli operatori medesimi, nello svolgimento dei servizi, dotandosi di apposita polizza RCT/RCO.

Art. 7 - MODALITA' DI AMMISSIONE E FREQUENZA DEI BAMBINI

L'ammissione dei bambini avverrà in base alla graduatoria dei richiedenti che verrà formulata ed aggiornata dal Concessionario in accordo con il Comune di Lavagno e sulla base del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 44 del 31.07.2017.

In caso di ritiro di bambini, il Concessionario provvederà a nuovi inserimenti fino all'esaurimento della graduatoria.

Dovrà essere prevista la possibilità di inserimento di bambini diversamente abili, come da certificazione ex lege n. 104/1992.

Gli oneri aggiuntivi derivanti da tali inserimenti per l'assunzione di personale specializzato e per l'acquisto di ausili speciali sarà a carico del Concessionario.

Spettano al Concessionario tutte le competenze contabili e gestionali.

Art. 8 - CONDIZIONI ECONOMICHE

Al CONCESSIONARIO è attribuito il comodato d'uso gratuito dell'immobile di Via Quarto al civico n. 3 e delle relative aree pertinenziali di proprietà del Comune di Lavagno.

Sono a carico del CONCESSIONARIO tutte le spese relative all'arredo, alle utenze e agli interventi di manutenzione ordinaria dei locali e dell'area verde.

L'immobile è dotato di impianto fotovoltaico per la produzione dell'energia elettrica, la cui intestazione rimane a carico del Comune mentre la produzione viene messa a disposizione a titolo gratuito del CONCESSIONARIO salvo eventuali compensazioni da definire al termine di ogni anno di gestione.

Rimangono a carico del Comune di Lavagno quelle relative alla manutenzione straordinaria.

Per il CONCESSIONARIO il corrispettivo sarà costituito dalla gestione funzionale ed economica della struttura affidata con acquisizione dei relativi ricavi per l'intera durata della concessione.

Gli importi delle rette verranno corrisposti direttamente al CONCESSIONARIO.

Art. 9 - VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore presunto della concessione di complessivi " 1.544.400,00 (euro unmilione cinquecento quarantaquattromila quattrocento euro/00) oltre IVA (se dovuta), è determinato sulla base del numero massimo di bambini ospitabili, complessivamente pari a n. 24, moltiplicato per le tariffe a base d'asta di " 650,00 (euro seicentocinquanta/00) per un periodo di funzionamento di trentasei (36) settimanali per undici (11) mesi all'anno e per nove (9) anni educativi di gestione.

La famiglia concorre al costo del servizio mediante pagamento di rette mensili da versare al CONCESSIONARIO secondo i termini e le modalità previste e comunicate dallo stesso agli utenti.

Il valore definitivo del contratto sarà determinato dall'offerta del soggetto aggiudicatario.

Qualora, nel corso della concessione, dovessero intervenire diverse disposizioni normative in merito alla capacità ricettiva degli asili nido, il CONCESSIONARIO avrà l'obbligo di adeguarvisi, senza per quello poter richiedere risarcimenti al concedente.

Non sono previsti oneri di sicurezza. Non sussistono rischi di interferenza e, pertanto, non necessita la predisposizione di apposito D.U.V.R.I. ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008. Non è stato, pertanto, quantificato alcun costo specifico per la sicurezza inerente a rischi interferenziali che risulta pari a zero.

Il CONCESSIONARIO è tenuto a comunicare il nominativo del datore di lavoro e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Art. 10 - FORME DI FINANZIAMENTO

Il contratto è finanziato mediante riscossione diretta del Concessionario dall'utenza.

a) Gestione dei corrispettivi

Il rapporto di concessione di servizi prevede che l'importo per l'attività di gestione dell'asilo nido consista esclusivamente nel diritto di gestione funzionale ed economica dello stesso, pertanto il CONCESSIONARIO provvederà a richiedere la retta e le quote mensile accessorie fisse e variabili, direttamente dagli utenti mediante l'applicazione a ciascuno di essi della tariffa a loro carico.

b) Gestione di eventuali insoluti.

Con l'atto di concessione del servizio, il Comune trasferisce al CONCESSIONARIO le prerogative proprie della pubblica amministrazione in materia di riscossione coattiva delle somme dovute dagli utenti morosi.

A tal fine spetta al CONCESSIONARIO la rilevazione nominativa degli utenti morosi e la relativa escussione per via ingiuntiva, ai fini del recupero delle somme dovute, senza pregiudizio alcuno per l'Amministrazione concedente.

Per l'Amministrazione comunale dovrà essere possibile, in qualsiasi momento prendere visione di tutta la documentazione, anche cartacea predisposta al riguardo.

Le risorse finanziarie per la gestione del servizio in concessione, saranno le seguenti:

- a) oneri a carico delle famiglie. Il CONCESSIONARIO per l'intero periodo di gestione riscuote mensilmente e direttamente dalle famiglie le rette per il servizio "ordinario" ed il corrispettivo per i servizi "aggiuntivi" di cui all'art. 6, il cui importo è stabilito dal gestore in sede di formulazione dell'offerta;
- b) possibilità di accesso ad eventuali risorse finanziarie della Regione Veneto;

La ditta partecipante alla procedura di concessione del servizio in oggetto, dovrà, pertanto, formulare la propria migliore offerta tenendo conto di tali oneri.

L'offerta economica dovrà essere corredata da una relazione delle giustificazioni relativa agli abbattimenti delle tariffe offerte e apposito piano economico finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per l'intero periodo della concessione e per tutti i servizi attivabili presso la struttura.

Con i suddetti corrispettivi, il CONCESSIONARIO si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per il servizio di che trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi, tanto in forma economica che in forma specifica, per l'intera durata del contratto.

Il Comune non assume alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti e dalla Regione Veneto al CONCESSIONARIO.

Eventuali contributi da Enti pubblici per la gestione del Micronido o per la manutenzione o adeguamento del fabbricato, spettano esclusivamente e per intero al Comune concedente; quelli da privati, esclusivamente erogati per la gestione delle sezioni in concessione, competono al CONCESSIONARIO, salvo diversa destinazione indicata dal privato erogatore.

Art. 11 - REQUISITI DEI PARTECIPANTI ALLA GARA

I soggetti partecipanti alla gara sono quelli di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli art. 47 e 48 del suddetto decreto.

Art. 12 - AVVALIMENTO

E' ammesso l'istituto dell'avvalimento, come disciplinato dall'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 13 - OFFERTA - SCELTA DEL CONCESSIONARIO

La scelta della ditta aggiudicataria sarà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e valutata secondo criteri e parametri stabiliti nel bando di gara, con attribuzione del punteggio così ripartito:

É punti 70 su 100 per la qualità organizzativa e validità del progetto educativo gestionale e dei servizi aggiuntivi e/o integrativi, innovativi e sperimentali; l'offerta tecnica sarà parte integrante del contratto e dopo la presentazione non può essere né ritirata né modificata od integrata.

É punti 30 su 100 per l'offerta economica consistente nel ribasso percentuale unico offerto dal concorrente rispetto alla retta mensile di riferimento calcolata al precedente articolo 9), sulla base dei costi totali di gestione, considerando contratti di lavoro annuali (comprese le ferie) e applicando il parametro di 280 gg. per 11 mesi per 36 ore settimanali.

É La valutazione tecnica verrà effettuata sulla base dei criteri indicati nell'allegata tabella in calce al presente.

L'offerta economica dovrà essere corredata da una relazione delle giustificazioni relative agli abbattimenti delle tariffe offerte e apposito piano economico finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per l'intero periodo della concessione e per tutti i servizi attivabili presso la struttura.

Le offerte saranno valutate da apposita Commissione nominata, dopo il termine fissato per la loro presentazione, nel rispetto di quanto previsto all'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 14 - AGGIUDICAZIONE E DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

Il servizio sarà aggiudicato all'impresa che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto.

Poiché l'aggiudicazione avviene in base all'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo, tutti gli elementi di giudizio qualitativo forniti dall'impresa aggiudicataria, unitamente al ribasso di gara, costituiscono formale impegno e sono quindi integralmente recepiti nel contratto unitamente al presente capitolato.

Il Comune, prima della stipula del contratto, acquisirà idonea documentazione attestante il rispetto delle disposizioni antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i..

Art. 15 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di Micronido dovrà essere attivo presumibilmente dal 1 settembre al 31 luglio di ogni anno educativo (per undici mesi), dal lunedì al venerdì, fermo restando che per l'anno educativo 2018/2019 l'inizio avverrà nei tempi previsti al 1° comma del precedente art. 3.

Il servizio Micronido dovrà funzionare, per almeno 36 ore settimanali, fatti salvi i miglioramenti che saranno proposti dal concorrente in sede di gara con il progetto-offerta, che costituirà elemento del contratto, e, nel rispetto delle esigenze dell'utenza, potranno essere effettuati orari flessibili.

L'aggiudicatario è tenuto a presentare annualmente al Comune il calendario di funzionamento del Micronido.

Potranno essere previste fruizioni parziali, nonché l'apertura del servizio al territorio per attività a carattere formativo e aggregativo, anche mediante il coinvolgimento di altri soggetti istituzionali e realizzate altre attività complementari, integrative e/o collaterali di socializzazione rivolte all'infanzia nel rispetto della normativa vigente.

Il contratto di concessione consentirà inoltre all'aggiudicatario la possibilità di offrire, quali servizi integrativi, il prolungamento dell'orario di apertura e l'erogazione del servizio anche in periodi di chiusura. In caso di orario di apertura protratto nel pomeriggio, ai bambini fruitori del servizio dovrà essere garantita, oltre al pasto, una merenda.

Il Micronido dovrà essere articolato in sezioni, dove la suddivisione dei gruppi, rispetti criteri di stabilità, continuità, prevedibilità, per un complessivo numero di 24 bambini, al fine di permettere la migliore saturazione del nido, in conformità con le disposizioni regionali.

Il CONCESSIONARIO dovrà impegnarsi, a garanzia della protezione sanitaria degli utenti del servizio, ad assicurare la presenza di un medico pediatra una volta al mese e in un giorno stabilito. Tutto il personale dovrà attenersi alle prescrizioni dello stesso in materia di prevenzione e cura degli stati morbosi, collaborando con lo stesso per una corretta informazione sanitaria, anche estensibile in ambito familiare.

E' necessario che i servizi aggiuntivi a quello di Micronido, da inserire e prevedere nella proposta progettuale, siano coerenti con i requisiti previsti dalla DGRV n. 84 del 16.01.2007 quanto all'età, al numero di destinatari, agli ambienti, alle organizzazioni delle attività da garantire, al personale,

secondo una scansione oraria programmata non sovrapponibile o incompatibile con quella di Micronido.

Il CONCESSIONARIO può avanzare proposte di eventuali modifiche o integrazioni alle metodologie o modalità di intervento, alle eventuali ulteriori attrezzature da acquisire, alle qualifiche del personale impegnato e a quanto altro indicato nel progetto presentato in sede di offerta, Il Comune di Lavagno comunica l'approvazione delle proposte presentate ovvero i motivi del rigetto. Il Comune di Lavagno si impegna a fornire al CONCESSIONARIO i dati e le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle prestazioni.

Il contratto di concessione consentirà inoltre all'aggiudicatario la possibilità di offrire, quali servizi integrativi, il prolungamento dell'orario di apertura e l'erogazione del servizio anche in periodi di chiusura. In caso di orario di apertura protratto nel pomeriggio, al bambini fruitori del servizio dovrà essere garantita, oltre al pasto, una merenda.

Il CONCESSIONARIO collabora con il Comune per l'attuazione dei programmi tesi alla corretta acquisizione di tutte le informazioni ritenute utili per la programmazione ed il controllo delle attività oggetto degli Interventi.

Il CONCESSIONARIO, in tal senso, adotta l'eventuale modulistica proposta dal Comune ed ottempera alle disposizioni fornite.

Il CONCESSIONARIO è tenuto a comunicare tempestivamente al Responsabile del servizio comunale eventuali inconvenienti, irregolarità, disagi, rilevati nell'espletamento del servizio, ed In particolare le eventuali esigenze di interventi di manutenzione straordinaria sull'immobile e sugli impianti concessi in comodato, al fine di realizzare una fattiva collaborazione per il miglioramento dello stesso. In caso di mancata segnalazione, le suddette evenienze, anche se non imputabili al CONCESSIONARIO, non potranno essere valutate ai fini della disapplicazione delle penali.

Per garantire una gestione omogenea del servizio e la qualità della sua erogazione, la programmazione annuale delle attività educative e ludiche, il suo svolgimento nonché la verifica dei risultati saranno operate in maniera integrata e coordinata, attraverso incontri periodici del personale ed attività congiunta di formazione e di aggiornamento, oltre che attraverso incontri con i genitori ed i rappresentanti degli utenti. La denominazione del Micronido è unica e la sua determinazione è di esclusiva competenza comunale. Attualmente la sua denominazione è "Il Ciliegio in Fiore".

La funzione di indirizzo e di controllo rispetto alla intera attività del Micronido è esercitata dal Comune attraverso il competente Servizio.

Il CONCESSIONARIO assicura la costante funzione di raccordo con il Comune mediante la designazione di un responsabile, con funzioni di coordinatore, cui l'Ente si rivolge per ogni genere di contatto riguardante lo svolgimento delle attività affidate in concessione.

Il CONCESSIONARIO invia all'Ente entro il mese di giugno il progetto organizzativo annuale, che comprende:

- il complesso delle attività educative e formative da svolgere nell'anno educativo successivo;
- la programmazione organizzativa (personale, beni e materiali impiegati, servizi erogati);
- le modalità di documentazione delle attività che saranno svolte.

Art. 16 - PERSONALE

Per l'attuazione del servizio, l'aggiudicatario dovrà prevedere la presenza di personale in numero adeguato e col competente profilo professionale, ai sensi della DGR n. 84 del 16 gennaio 2007.

Il CONCESSIONARIO provvede alla gestione del servizio con il personale educativo, amministrativo, ausiliario e gli addetti alla cucina, che sia in regola con il rispettivo C.C.N.L. e nell'osservanza delle norme vigenti in ordine assicurativo, sociale, previdenziale e fiscale.

All'interno del gruppo degli educatori, dovrà essere individuato un Coordinatore pedagogico in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente e in coerenza con quanto indicato nella DGR n. 84 del 16 gennaio 2007 che deve svolgere le sotto elencate funzioni:

- referente per l'Amministrazione comunale;

- responsabile pedagogico e organizzativo, con compiti di definire e realizzare il progetto educativo e organizzare le prestazioni necessarie al suo corretto svolgimento, al fine di garantire la qualità educativa, la coerenza e la continuità degli interventi, verificarne i risultati, promuovere il confronto con le famiglie e predisporre piani di formazione.

Il CONCESSIONARIO dovrà assicurare la compresenza degli operatori nel rispetto del rapporto operatori/utenti previsto dalla DGR n. 84 del 16 gennaio 2007 con riferimento all'intero arco temporale di funzionamento giornaliero del servizio.

L'organizzazione del personale, promossa in funzione delle esigenze dei vari servizi, è curata dal CONCESSIONARIO con turni di lavoro ed assegnazione del personale educativo, preventivamente comunicati al competente Servizio del Comune di Lavagno e mira a garantire la continuità delle figure educative e ausiliarie impiegate nelle rispettive assegnazioni e servizi almeno per la durata dell'anno educativo,

Il CONCESSIONARIO, infatti, si impegna a ridurre al massimo il turnover degli operatori in considerazione che la continuità dell'attività svolta dal personale costituisce presupposto indispensabile per un corretto Intervento educativo. L'aggiudicatario garantisce inoltre la tempestiva sostituzione delle assenze, nel rispetto del rapporto numerico educatore/bambino.

Prima dell'avvio del servizio l'aggiudicatario dovrà inviare nota scritta al Comune di Lavagno, con l'elenco dettagliato del personale educativo e ausiliario, specificando nello stesso i dati anagrafici e i titoli di studio posseduti tra quelli previsti nella normativa vigente.

In caso di eventuali variazioni, sostituzioni del personale ed incarichi ad educatori di appoggio, il CONCESSIONARIO si impegna a comunicare al Comune i dati anagrafici e la documentazione relativa ai requisiti previsti. Lo stesso dovrà inoltre presentare progetti formativi di eventuali tirocinanti, concordandone l'ingresso con lo stesso Comune. Questi ultimi potranno affiancare e non sostituire in alcun modo gli operatori.

Sarà cura del CONCESSIONARIO inoltre far partecipare a sue spese il personale operante nel Micronido alle attività di aggiornamento, da attuarsi annualmente, che assicurino la formazione permanente dello stesso in relazione alle esigenze del servizio, nel rispetto di quanto previsto nell'offerta.

Art. 17 - RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI

È trasferita al Concessionario qualsiasi responsabilità verso terzi derivante dagli obblighi da esso assunti, ivi compresi i danni a cose, persone o animali, interessi o diritti. Per effetto della concessione, ad esso Concessionario è trasferita anche ogni responsabilità civile propria di chi è titolare del servizio.

Il Concessionario ha l'obbligo inderogabile di stipulare, con una primaria Compagnia di Assicurazione, apposita polizza assicurativa di R.C.T./R.C.O., nella quale venga esplicitamente indicato che il Comune debba essere considerato terzo a tutti gli effetti. Il predetto contratto assicurativo deve prevedere la copertura anche per i rischi derivanti da colpa grave del personale nei confronti dei locali, impianti ed attrezzature in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, con massimali adeguati. Tale polizza dovrà avere per i danni a terzi capitale minimo di " 5.000.000,00.

Il Concessionario sottoscrive inoltre, sempre presso una primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza assicurativa che copra tutti i rischi di danno per incendio, scoppio e altri eventi calamitosi derivanti dall'esercizio del servizio di Micronido, attivando la partita ricorso comodatari per il fabbricato sede dell'asilo nido ed i beni in esso presenti.

Tali specifiche polizze assicurative dovranno essere consegnate in copia al Concedente prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione.

Copia delle polizze e delle quietanze di pagamento del premio relativo alle scadenze annuali successive, per tutta la durata della gestione, dovranno essere consegnate al Comune.

In particolare, il CONCESSIONARIO si assume la responsabilità derivante da avvelenamenti e/o tossinfezioni conseguenti all'inserimento, da parte degli utenti ed eventuali terzi, di cibi preparati con derrate alimentari contaminate e/o avariate forniti per l'espletamento del servizio.

La ditta aggiudicataria è tenuto, altresì, a dare attuazione al piano di sicurezza sul lavoro ai sensi di legge, di cui è totalmente responsabile.

Art 18 - ONERI DEL CONCESSIONARIO INERENTI AL SERVIZIO

Il CONCESSIONARIO si impegna a svolgere l'attività oggetto della presente concessione con piena autonomia organizzativa e gestionale nel rispetto di tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia. In particolare provvede a garantire:

- l'efficacia e l'efficienza della gestione;
- raccolta delle domande di iscrizione con relativa graduatoria;
- predisposizione della graduatoria;
- gestione delle iscrizioni e degli inserimenti in base alla graduatoria;
- ogni spesa inerente il personale (coordinamento, educatori, ausiliari/addetti ai servizio);
- la pulizia dei locali, dei servizi annessi, delle aree verdi e del materiale messo a disposizione e la preparazione/somministrazione dei pasti così come previsto all'articolo 5, punto 4;
- le assicurazioni di infortuni e responsabilità civile del personale della ditta concessionaria e dei bambini iscritti ai servizi;
- le spese per acqua, energia elettrica (salvo quanto previsto dall'articolo 8), riscaldamento e telefono, le cui utenze dovranno essere tempestivamente intestate/volturate al CONCESSIONARIO prima dell'inizio della gestione del servizio;
- nella gestione, anche le seguenti attività; attività di programmazione, documentazione, valutazione, formazione ed aggiornamento, rapporti con le famiglie, con l'amministrazione comunale ed i servizi sociali ed educativi del territorio;
- la fornitura e la successiva manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e degli arredi;
- la fornitura del materiale di consumo (detersivi, cartoleria, igiene della persona, pannolini ecc...) e la fornitura e sostituzione periodica del materiale ludico-pedagogico occorrente per l'effettuazione del servizio;
- la compilazione giornaliera del registro di presenza dei bambini, con annotazione giornaliera della presenza e dell'assenza degli utenti nonché dell'avvenuto pagamento della retta di frequenza;
- la gestione e introito delle rette mensili;
- la promozione dei servizi (realizzazione e stampa di materiale promozionale);
- l'efficace gestione del piano per la sicurezza dei lavoratori e degli utenti;
- ogni altro onere che non sia espressamente posto a carico del Comune dal presente capitolato;
- la copertura assicurativa dell'Immobile da incendio;
- le imposte, tasse ed obblighi derivanti dalla concessione;
- la manutenzione ordinaria relativa ai locali occupati e all'area verde. In via esemplificativa :
- o il riattamento di finiture danneggiate dall'utenza o da terzi;
- o la sostituzione dei vetri rotti;

- la manutenzione degli arredi, degli impianti e delle apparecchiature elettriche, citofoniche, comandi apri porta, di illuminazione, apparecchiature idriche e dei corpi radianti compresa la loro sostituzione in caso di rottura;
- la manutenzione delle serrature;
- i tagli dell'erba e lo sgombero dei relativi resti.

L'aggiudicatario è tenuto annualmente a redigere ed inviare al Comune dettagliata relazione sull'attività svolta in riferimento al Piano educativo, organizzativo e gestionale presentato in sede di gara, nonché sugli esiti dell'attività di valutazione svolta, corredata di idonea dichiarazione o attestato da cui risulti che lo stesso ha provveduto al versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi relativi al personale incaricato al servizio.

La Ditta dovrà consegnare al Comune, entro 30 gg. dalla sottoscrizione del contratto, la "Carta dei Servizi" e il "Regolamento interno" dell'attività oggetto del presente capitolato.

Alla scadenza naturale o anticipata del contratto, o a seguito di risoluzione o rescissione dello stesso, l'aggiudicatario è tenuto alla riconsegna al Comune della struttura, nelle stesse condizioni in cui si trovava all'atto della consegna, fatto salvo il normale deperimento d'uso.

Art. 19 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE

Sono oneri a carico dell'Amministrazione appaltante:

- a. la messa a disposizione dei locali ed eventuali impianti, nello stato di fatto che risulterà nel verbale da redigere in contraddittorio tra le parti, al momento della consegna dei locali stessi;
- b. la manutenzione straordinaria dei locali, dell'area esterna e degli impianti tecnologici, ad esclusione dei danni arrecati per negligenza o dolo da parte del CONCESSIONARIO, degli operatori o da parte degli utenti, ovvero per mancata esecuzione di manutenzione ordinaria;
- c. le imposte, tasse e obblighi derivanti da proprietà.

Art. 20 - UTILIZZO DELLA STRUTTURA

Per la gestione del servizio verrà utilizzato l'immobile e le relative aree pertinenziali di proprietà comunale siti in Via Quarto n. 3, idoneo ad ospitare contemporaneamente fino ad un massimo di n. 24 bambini di età compresa tra 12 e 36 mesi.

Contestualmente alla consegna dell'immobile verrà redatto apposito inventario, sottoscritto dalle parti, descrittivo dello stato di conservazione dell'immobile, dei mobili, eventuali impianti già esistenti presso la struttura.

Alla scadenza del contratto, il CONCESSIONARIO è tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi in buono stato di manutenzione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso, pena il risarcimento dei danni subiti. La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità del verbale di consegna.

Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi di beni mobili, dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale. Trascorso inutilmente il predetto termine, l'Amministrazione comunale avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti.

Art. 21 - SERVIZIO DI PULIZIA E RIORDINO DEI LOCALI

La pulizia dovrà essere eseguita con massima cura e diligenza, nel rispetto delle norme igieniche e con tutte le cautele atte a garantire la salvaguardia della salute delle persone e ad evitare ogni eventuale danno ai locali, ai mobili e agli arredi. La pulizia comprenderà quanto si trova all'interno dei locali, ivi compresi i vetri, le porte, i radiatori, le pareti lavabili.

Art. 22 - INADEMPIMENTI

Nel caso di inosservanza da parte del CONCESSIONARIO di obblighi o condizioni contrattuali, il Responsabile del Servizio inoltrerà apposita diffida ad adempiere, assegnando un preciso termine che decorrerà dal ricevimento della diffida da parte della stessa impresa. Trascorso inutilmente il termine prefissato, fermo restando il suo diritto alle applicazioni delle penalità convenzionalmente stabilite nel successivo art. 23, il Comune potrà ordinare al CONCESSIONARIO la sospensione del servizio, facendo salva l'automatica risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., nei seguenti casi:

- a. per mancato rispetto del termine come sopra prefissato, eccetto i casi di comprovata ed accertata forza maggiore o per fatti assolutamente non imputabili all'aggiudicatario;
- b. per gravi e reiterati inadempimenti nell'espletamento dei servizi che formano oggetto del rapporto contrattuale;
- c. in caso di interruzione del servizio causato da inadempimento dell'aggiudicatario.

Il Comune di Lavagno, fatti salvi gli eventuali maggiori danni, potrà rivalersi sulla cauzione:

- a copertura delle eventuali spese conseguenti al ricorso all'esecuzione d'ufficio o di terzi, necessario per limitare i negativi effetti dell'inadempimento del CONCESSIONARIO;
- a copertura delle spese di Indizione di nuova gara per il riaffidamento del servizio, in caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento del CONCESSIONARIO.

Art. 23 - PENALITÀ

Salvo che il fatto non implichi anche l'applicazione di sanzioni penali, o non ricorrano dei casi previsti dal presente Capitolato o dalla legge per il risarcimento dei danni o per la risoluzione del contratto, nei casi in cui si verificassero inadempimenti agli obblighi previsti dal presente Capitolato o dal vigente Regolamento comunale nello svolgimento del servizio, la ditta Concessionaria, oltre all'obbligo e l'onere di eliminare le inadempienze e le irregolarità, incorrerà nella applicazione di una penale.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione del fatto notificata mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata, alla quale la ditta concessionaria può rispondere entro 10 gg. dalla notifica con scritti difensivi o richiesta di audizione.

Se entro 10 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione la ditta non fornirà una controprova valida e probante a insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, verrà applicata una penale giornaliera pari ad " 200,00 (euro duecento/00) per ogni giorno nel quale sono verificate le inadempienze, salvo ulteriori danni.

Art. 24 - DEPOSITO CAUZIONALE E STIPULA CONTRATTO

Prima della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva ai sensi e nella misura prevista dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, a garanzia degli oneri per il mancato o inatteso adempimento delle condizioni contrattuali e dovrà essere corrisposta mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata da parte di compagnie assicurative a ciò autorizzate ai sensi delle leggi vigenti.

La cauzione dovrà contenere esplicito impegno del gestore a versare la somma stessa alla Tesoreria dell'Ente e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune di Lavagno.

Art. 25 - SUBCONCESSIONE

Non è consentita la sub concessione del servizio e/o la cessione ad altri dell'esecuzione di tutta o di parte delle prestazioni relative ai servizi specificamente educativi (coordinatore pedagogico, educatori) oggetto del contratto. E' data possibilità alla ditta aggiudicataria di affidare in appalto i servizi non strettamente educativi (mensa, pulizie). In tal caso la ditta dovrà indicare in sede di offerta di gara la parte che intende affidare a terzi.

Le cessioni o qualsiasi atto finalizzato anche in maniera occulta alla cessione anche parziale o teso a nascondere l'appalto fanno sorgere nella Stazione Appaltante il diritto a recedere dal contratto, senza ricorso ad atti giudiziari e con incameramento della cauzione e fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 26 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese concernenti il contratto, ivi incluse tasse e imposte interessanti a qualsiasi titolo lo stesso, saranno a carico della ditta aggiudicataria.

Art. 27 - NORME DI RINVIO

La partecipazione alla gara, mediante presentazione dell'offerta, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole del presente Capitolato Speciale d'oneri, del vigente Regolamento Comunale per il servizio di Micronido comunale e di tutte le altre clausole di carattere generale che regolano la concessione di servizi D.Lgs. n. 50/2016, Legge Regionale n. 32 del 23 aprile 1990.

Per quanto non espressamente contemplato dal presente capitolato, le parti fanno riferimento, per quanto applicabili, alle norme del codice civile ed a quelle vigenti in materia di forniture di beni e servizi pubblici e, comunque, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore.

Art. 28 - ELEZIONE DI DOMICILIO

Le parti eleggeranno domicilio: il Comune, presso la propria sede, l'aggiudicatario, presso la struttura sita in Lavagno Vr . Via Quarto n. 3. Per tutta la durata del contratto dovrà essere in funzione presso il Micronido Comunale, apposito ufficio nel quale, negli orari di svolgimento del servizio dovrà essere presente personale della ditta aggiudicataria per ricevere, anche a mezzo telefonico, le comunicazioni dell'utenza e del personale del Comune.

Art. 29 - CONTROVERSIE

In caso di controversie tra le parti, sarà competente il Foro di Verona. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 30 - NORMA DI SALVAGUARDIA

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare il bando; prorogare il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte; riaprire tale termine allorché lo stesso sia già scaduto; revocare il bando o non procedere all'affidamento del servizio qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o quando ciò sia richiesto nell'interesse del Comune per impedimenti derivanti dall'applicazione di normative vigenti; non procedere e/o differire la stipula del contratto in presenza di motivi ostativi per previsioni di legge e/o ragioni di natura amministrativa, contabile e/o finanziaria. In tali ipotesi, sarà data comunicazione agli interessati mediante pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge ed i concorrenti non potranno vantare alcun diritto nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Art. 31 - TUTELA DELLA PRIVACY

E' fatto divieto all'impresa affidataria e al personale della stessa, impiegato nel servizio, di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento dell'attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed ai sensi del G.D.P.R. 679/2016.

ALLEGATO: CRITERI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

Il punteggio riservato all'offerta tecnica viene ripartito sulla base dei seguenti criteri e sub criteri:

QUALITA' DEL SERVIZIO Punti 70: (validità del progetto educativo gestionale, qualità organizzativa, esperienza, potenzialità di sviluppo di ulteriori servizi/iniziative)

a) progetto educativo	fino a 23 punti
b) progetto organizzativo	fino a 21 punti
c) esperienza dell'impresa nella gestione di strutture destinate ad Micronido	fino a 14 punti
d) proposte migliorative del servizio	fino a 10 punti
e) certificazione di qualità o sistemi riconosciuti di valutazione qualitativa del servizio erogato.	Fino a 2 punti
TOTALE	70 PUNTI

La valutazione dell'offerta, relativamente agli elementi sopra citati, sarà articolata nel modo seguente:

<p>a) progetto educativo: Il progetto didattico - educativo deve recare una descrizione sintetica (max 20 pagine) chiara, completa e dettagliata dei servizi in merito a:</p> <p>d. metodo di lavoro previsto e linee di intervento (metodologie educative e programmi tipo dell'intero anno educativo, programma tipo di una giornata educativa con differenziazioni a seconda dell'età) max 6 punti</p> <p>e. attività proposte e relativi materiali forniti, organizzazione ludico educativa dei tempi e degli spazi max 4 punti</p> <p>f. rapporti con le famiglie max 3 punti</p> <p>g. progetti educativi specifici (iniziative per i bambini diversamente abili, iniziative per la valorizzazione delle differenze) e servizi e/o attività integrative e collaterali organizzate sulla base delle specifiche esigenze del territorio max 5 punti</p> <p>h. rapporti e legami con il territorio e con i relativi servizi max 5 punti</p>	fino a 23 punti
---	--------------------

<p>b) progetto organizzativo: Il progetto organizzativo deve recare una descrizione chiara, completa e dettagliata delle modalità di funzionamento del servizio, con particolare riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modalità di inserimento e di gestione delle varie fasi giornaliere dall'accoglienza alla riconsegna dei bambini max punti 5 - valutazione del curriculum del coordinatore/responsabile del servizio, valutazione dell'organigramma: organico dedicato e livello di professionalità degli addetti, con indicazione del numero, monte ore lavoro, formazione ed aggiornamento del personale, fermi restando gli standard previsti dalla normativa regionale max punti 5 - modalità di gestione del servizio di ristorazione: approvvigionamento delle materie prime, predisposizione di pasti freschi, diete personalizzate, ricorso a specialisti in materia, utilizzo di alimenti biologici, ecc. max punti 4 - programma di attività relative alle pulizie quotidiane e periodiche, interne ed esterne max punti 3 - modalità di verifica dell'efficacia e della qualità del servizio max punti 2 - rapporti con l'Amministrazione Comunale (modalità di coprogrammazione nel tempo, di presentazione della programmazione annuale educativa e gestionale) max punti 2 	fino a 21 punti
<p>c) esperienza dell'impresa nella gestione di strutture destinate alla prima infanzia: esperienza maturata nella gestione di servizi educativi (Asili Nido, micro nido, sezioni primavera), documentabile tramite servizi gestiti in proprio o affidati in appalto da parte di soggetti pubblici o private. All'esperienza (per gestione diretta o in concessione o in appalto) sarà attribuito il seguente punteggio: n.2 punti per ogni anno educativo di servizio espletato con possibilità di cumulo, ad esclusione dei periodi concomitanti. Sarà valutata solo l'esperienza eccedente il periodo necessario per l'accesso pari ad un anno educativo. Il punteggio sarà assegnato solo con indicazione precisa della tipologia di servizio e delle date di inizio e termine dell'attività)</p> <p style="text-align: right;">max punti 14</p>	fino a 14 punti

<p>d) proposte migliorative del servizio: <u>SERVIZI AGGIUNTIVI E/O INTEGRATIVI. INNOVATIVI E SPERIMENTALI : fino a punti 10</u> Sarà valutata l'offerta di servizi aggiuntivi e/o integrativi, innovativi e sperimentali, che si configurino con caratteristiche ludiche, culturali e di aggregazione sociale, nonché di ulteriore supporto alle esigenze delle famiglie, a vantaggio dell'utenza o dell' Ente concedente, l'entità delle quote a carico dell'utenza, nonché il numero e percentuale di riduzione/esonero per le rette a carico di famiglie con minori in difficoltà socio economica, segnalati dal Servizio Sociale Comunale. Al fine di utilizzare appieno il bene immobile e affinché la struttura sia pienamente attiva e operante sul territorio, potranno essere praticati orari più ampi e flessibili ovvero allocati nello stesso, al di fuori dell'orario e dei tempi di funzionamento del nido e compatibilmente con le caratteristiche strutturali dell'immobile ulteriori servizi socio-educativi per minori, con tariffe di libero mercato. Per tali proposte con indicazione dei servizi, destinatari, delle modalità organizzative, dei tempi di realizzazione, dei costi a carico degli utenti, dei ritorni in termini di servizi o economici per l'Ente o le famiglie, saranno attribuiti max punti 10 Si precisa che le indicazioni e le notizie fornite nell'ambito dell'offerta tecnico-progettuale assumono la forma dell'autocertificazione e pertanto esse vengono rese nella piena consapevolezza di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 sulla responsabilità penale cui si può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, nonché sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000. In ogni caso, è data facoltà ai concorrenti di documentare preventivamente, in tutto o in parte, le dichiarazioni rese tramite la presentazione della relativa documentazione. In caso di aggiudicazione, e fermo restando le verifiche e gli accertamenti effettuati d'ufficio, il soggetto aggiudicatario dovrà, entro il termine che sarà stabilito, comprovare con idonea documentazione quanto dichiarato.</p>	<p>Fino a 10 punti</p>
<p>e) certificazione di qualità</p> <p>e.1 possesso certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 punti 1</p> <p>e.2. possesso certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 specifica per "Servizi dell'infanzia"(la certificazione di qualità può essere autodichiarata) punti 2</p>	<p>fino a 2 punti</p>

Modalità di valutazione dell'offerta tecnica

Per quanto concerne le lettere a), b) e d), le offerte tecniche saranno valutate utilizzando le percentuali come in seguito indicato:

- Ottimo 100% (per ottimo s'intende una valutazione piena e più che esaustiva delle voci richieste dal disciplinare nel rispetto del capitolato con profili di eccellenza)

- Buono 80% (per buono s'intende una valutazione piena delle voci richieste pur in assenza di profili di eccellenza)
- Sufficiente 60% (per sufficiente s'intende una valutazione delle voci richieste che non evidenzia profili di particolare rilievo pur in coerenza di quanto richiesto dal disciplinare e dal capitolato); -
- Insufficiente 30% (per insufficiente s'intende una valutazione che presenta delle manchevolezze rispetto a quanto richiesto dal disciplinare e dal capitolato);
- Non valutabile 0% (non valutabile, invece, il profilo del progetto che presenta lacune e manchevolezze tali da non poter essere neppure oggetto di valutazione).

Il punteggio complessivo relativo all'offerta tecnica sarà assegnato con la sommatoria dei singoli punteggi ottenuti in ciascuna voci della tabella sopra riportata e dei punteggi ottenuti per l'esperienza maturata e l'eventuale possesso delle certificazioni di qualità (lett. c ed e)

Saranno esclusi dalla gara tutti i concorrenti, e quindi non ammessi all'apertura dell'offerta economica, la cui offerta tecnica non abbia raggiunto un punteggio minimo di 30 punti, secondo i criteri anzidetti